

tivi in dipendenza di un **evento incerto**.

La lett. c-quinquies) dell'art. 81 del TUIR è una **norma di chiusura** volta a ricomprendere quelle plusvalenze e proventi che potrebbero sfuggire a tassazione quali redditi diversi, legate ad eventi incerti, ma non riconducibili alle fattispecie di cui alle lettere c-ter) e c-quater).

Le prime due fattispecie elencate si pongono con funzione di chiusura rispetto a quanto previsto nella lett. c-ter) dell'art. 81 e sono volte ad evitare che attraverso la circolazione dei crediti pecuniari si eludano le disposizioni relative alla tassazione delle

plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli e dei certificati.

La terza fattispecie elencata si pone con funzione di chiusura rispetto a quanto previsto nella lett. c-quater) dell'art. 81 ed è volta ad evitare che attraverso la cessione o l'estinzione anticipata dei contratti derivati o degli altri contratti aleatori di natura finanziaria si eludano le disposizioni afferenti la tassazione dei rispettivi differenziali positivi.

Le minusvalenze

Come stabilito dall'art. 82, co. 3, del TUIR [CFF ● 5182], come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 461/1997 [CFF ● 6059], le even-

tuali minusvalenze connesse con le operazioni di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) dell'art. 81 del TUIR costituendo, congiuntamente con quelle di cui alla lett. c-bis) dello stesso articolo, una categoria omogenea e distinta rispetto a quella relativa alle plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, di cui alla lett. c) del citato art. 81, dovranno essere **sommate algebricamente soltanto alle plusvalenze della medesima categoria** e l'**eventuale eccedenza** potrà essere portata in **deduzione** dalle plusvalenze dei **quattro periodi** d'imposta successivi.

importo **significativo**, occorre segnalarne l'**impatto** sul Conto economico;

- la **capitalizzazione** dei costi di ristrutturazione e conversione, è ammessa esclusivamente nel caso in cui si dimostri che gli oneri possano dare luogo a **risparmi di spesa** (ad esempio nel periodo transitorio 1999-2001), avendo l'attenzione di concludere l'**ammortamento** del costo pluriennale entro tale periodo.

Fondo rischi ed oneri

La Commissione considera il problema dell'**anticipato accantonamento per oneri futuri**; problema comunque che riguarda solo il **1997** dal momento che già nell'esercizio successivo saranno espliciti i costi sostenuti per il passaggio lira/Euro.

Pertanto, **per il 1997**, pare possibile **iscrivere un fondo nel passivo dello Stato Patrimoniale** in relazione alle spese future di cui non sono note a priori l'entità ed i benefici.

La Commissione europea ha comunque sottolineato la netta distinzione **esistente tra i costi riconducibili alla transizione** e quelli **ordinari**, non considerando ragioni sufficienti per l'iscrizione di appositi accantonamenti, i costi generati dall'introduzione dell'Euro.

Giunge ad **analoghe conclusioni** anche il documento di lavoro sull'introduzione dell'Euro, approvato dalla **Commissione congiunta** per i **principi contabili** di dottori commercialisti e ragionieri, che, al punto 9, in merito al trattamento contabile dei costi derivanti dall'introduzione dell'Euro, ricorda che possono essere **iscritte tra le immobilizzazioni immateriali solo** quelle attività che **non esauriscono la propria utilità** nell'esercizio di sostenimento, e manifestano

una capacità di produrre **benefici economici futuri**. Da ciò ne consegue che i costi sostenuti per mantenere in **efficienza** un **sistema** o un programma ed adattarlo a **nuove esigenze**, devono essere **spesati nell'esercizio di sostenimento**.

Pertanto, poiché i **costi di adattamento** all'introduzione dell'euro hanno la stessa natura dei costi **ordinari**, essi vanno imputati per natura nel **Conto economico** tra i **costi della produzione**.

La **Commissione** congiunta per i principi contabili ricorda inoltre che, nel caso in cui l'**introduzione** dell'Euro porti alla previsione di **perdite o debiti** di natura **predeterminata**, di esistenza **certa o probabile**, dei quali non si conosce o l'ammontare o la data in cui tali perdite o debiti insorgeranno, l'articolo 2424-bis, comma 2, del Codice Civile, impone un **accantonamento** a carico dell'**esercizio**. Ovviamente si deve trattare di **costi chiaramente identificabili**, dei quali, pur non conoscendo la data di sopravvenienza o il loro ammontare, possono tuttavia essere **previsti** con sufficiente precisione.

La conversione delle poste di bilancio

La fissazione (avvenuta il 3 maggio 1998) dei **tassi di cambio** tra le valute aderenti all'Uem ha **eliminato il rischio di cambio** in relazione ad operazioni tra le stesse. Pertanto, nei **bilanci** relativi all'esercizio **1998**, i **debiti o crediti** e le altre voci monetarie in valute dell'Eurozona vanno **convertiti** in lire (ovvero in Euro se l'impresa adotta la contabilità in tale moneta). **Nessuna differenza di cambio** potrà emergere invece sulle **poste non monetarie** dato che per esse la conversione in Euro sarà fatta applicando direttamente il tasso fisso al valore risultante dalla contabilità

al 31.12.1998.

Il Documento della Commissione per l'Euro in merito alla **conversione delle poste di bilancio**, precisa che occorre **effettua-**

- la **conversione** di tutte le **poste monetarie**, sia attive che passive, al **cambio di chiusura**, con la conseguente imputazione al Conto economico dei relativi benefici od oneri derivanti dalle differenze di cambio, anche se potenziali perché ancora non realizzate. Questo procedimento è già stato adottato dagli **enti finanziari e creditizi** ed è fiscalmente ammesso per **qualsunque tipo di impresa** (ex art. 76, comma 2, terzo periodo del TUIR [CFF ● 5176]);

- la **conversione** di tutte le **attività** e le **passività** al cambio di **chiusura**, imputando direttamente al Conto economico gli oneri ed iscrivendo un fondo in sospensione per gli utili potenziali, in virtù del principio civilistico della prudenza;

- la **compensazione** tra gli **utili** e le **perdite potenziali**, rilevando la somma algebrica di tali effetti. Se gli **utili** si rivelassero **superiori** alle perdite, **non** si procederebbe ad alcuna **rilevazione**, mantenendo in tal modo una riserva latente: nel caso in cui prevalessero le **perdite**, la somma così ottenuta si iscriverebbe come **fondo rischi**.

Con il termine **poste monetarie** ci si riferisce a quelle **attività e passività** che rappresentano elementi **attivi o passivi liquidi** (in altre parole, denaro), oppure convertibili e **liquidabili** in importi fissi e determinabili in un breve arco di tempo in denaro (ad esempio cassa, banca, crediti e debiti, voci che identificano delle componenti con spiccata attitudine a ritornare in forma liquida).

La **conversione delle poste monetarie in Euro** deve essere effettuata in base alla **tipologia** delle stesse:

- valori monetari originati in valuta nazionale (lire)**: per effettuare la conversione bisogna dividere i valori in lire per il tasso fisso di conversione all'1.1.1999 in Euro (principio contabile nazionale n. 9);
- valori monetari originati in valute di Paesi rientranti nell'Emu (cioè appartenenti all'Eurozona)**: sono comprese in questa classe le disponibilità, i crediti ed i debiti pecuniari in valuta di Paesi aderenti all'Unione economica monetaria per i quali risulteranno già fissati al 1 gennaio 1999 gli importi in lire ed in Euro corrispondenti alle somme in valuta da pagare o incassare.
- Valori monetari espressi in Ecu**: subiscono il medesimo trattamento di cui al punto 2.
- Valori monetari originati in valute di Paesi esclusi o esterni all'Eurozona**: si tratta di disponibilità e di crediti e debiti pecuniari in valuta di Paesi non compresi nell'Unione economica monetaria (Emu). In questo caso è necessario precisare che i valori in lire ed i corrispondenti importi in Euro subiscono il rischio di oscillazione del tasso di cambio dell'Euro, in quanto unità di conto di riferimento, rispetto alle valute di denominazione dei crediti e dei debiti.

Trattamento delle differenze di cambio generate dalla conversione delle partite monetarie

Le differenze di cambio definitive scaturenti dalla fissazione dei cambi tra le valute facenti parte dell'eurozona, alla luce del

D.Lgs. 24.6.1998, n. 213, potranno essere **contabilizzate** in uno dei seguenti modi:

- **includere totalmente** nel Conto economico relativo al 1998;
- **rateizzate** e inserite nel Conto economico relativo al **1998** e nei **successivi** in base alla durata residua del debito, credito in valuta (pro rata temporis); se il credito o il debito vengono pagati oppure incassati anticipatamente o ceduti, la residua differenza di cambio va inclusa per intero nel Conto economico dell'esercizio in cui avviene l'incasso, il pagamento o la cessione;
- rateizzate in **quote costanti** e inserite nel Conto economico relativo al **1998** e nei **tre successivi**.

In base al documento di lavoro della Commissione nazionale per i principi contabili e quello della Commissione europea, le **differenze su cambi** relative alle **poste monetarie** andranno imputate al Conto economico fra gli **oneri e proventi finanziari**.

Al numero 1 della **Nota integrativa** andrà illustrato il **criterio** adottato per la **contabilizzazione** delle differenze di cambio, nonché l'**ammontare** complessivo delle differenze di cambio positive e negative e gli importi iscritti in Conto economico e in Stato patrimoniale.

Modalità di conversione delle poste non monetarie

Il **problema della conversione**, anche per questa categoria di conti, si evidenzia nel **bilancio 1998**; stabiliti, infatti, i tassi fissi di conversione (vertice di Bruxelles del 3 maggio 1998), sarà irrillevante redigere il bilancio in lire o in Euro durante il periodo di transizione 1999/2001, in quanto dall'esercizio 2002 il passaggio all'Euro si effettuerà con una semplice moltiplicazione.

vedere anche l'eventualità di approntare un **fondo di accantonamento per rischi ed oneri**.

Se analizziamo il documento della Commissione sugli **effetti contabili** prodotti dall'introduzione della moneta unica europea, è possibile evidenziare i seguenti aspetti:

- i **costi** in oggetto sono classificabili quali costi **ordinari** in quanto difficilmente differenziabili dal normale processo di adattamento delle imprese al nuovo scenario competitivo globale. Ne deriva che i costi devono essere imputati al **Conto economico** nell'**esercizio di sostenimento**;
- qualora tali **oneri** fossero di

Le **poste non monetarie** sono caratterizzate da un **ciclo finanziario** (di realizzo e di rimborso) **significativamente lungo**.

Inoltre tale tipologia di poste di bilancio è **rappresentativa di valori storici** che, convertiti in Euro a mero tasso fisso, rischiano di contrastare con il **principio del costo** che, nel nostro paese come in altri, è il metro di valutazione delle **immobilizzazioni**.

L'applicazione di un **unico tasso di conversione** indistintamente per tutte le poste del bilancio rappresenta sicuramente una notevole **semplificazione**, ma d'altro canto produce **saldi inattendibili** in termini di coerenza con i valori reali, soprattutto nel caso di voci non monetarie.

L'unico criterio di conversione che eviti tale rischio è rappresentato dall'utilizzo del **tasso di cambio** esistente al momento della loro **acquisizione** ed introduzione nel ciclo produttivo dell'impresa.

Nonostante non fosse stata ancora introdotta l'**Euro**, esisteva comunque l'**Ecu** (non una moneta vera e propria bensì un **paniere** di monete) che potrebbe essere utilizzata come parametro di riferimento, vista la sua parità 1:1 con l'Euro (Umberto Bocchino – opera citata).

La Commissione congiunta per i principi contabili di dottori commercialisti e ragionieri, nel documento di lavoro relativo all'introduzione dell'Euro, ricorda che la **crystalizzazione del cambio** nel caso delle **partite non monetarie** (principalmente costituite da immobilizzazioni materiali ed immateriali) è avvenuta alla **data** della loro **acquisizione**. In un sistema contabile a costi storici, le rettifiche in aumento del costo possono essere effettuate solo attraverso una legge di rivalutazione monetaria, la quale opera d'imperio in sostituzione del costo con altro valore. In ogni caso la con-

versione in Euro sarà effettuata utilizzando il **valore** risultante dalla **contabilità** al **31.12.1998** e non evidenzierà alcuna differenza di cambio.

La **conversione della moneta di conto** non giustificherà, pertanto, la **rettifica** delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, e non influenzerà di conseguenza la misura degli ammortamenti.

Conclusioni – Poste non monetarie

Gli investimenti nazionali espressi in lire hanno subito gli effetti della cosiddetta «crisi da inflazione» e quindi presentano una evidente disomogeneità tra i valori storici degli immobilizzi rapportati al differente valore nel tempo della moneta.

L'**Italia** ha mantenuto negli scorsi anni un **differenziale inflattivo** di molto **superiore** rispetto agli altri paesi europei, mentre la conversione avverrà a tassi fissati irrevocabilmente dall'Unione economica monetaria con riferimento ai valori correnti delle monete dei Paesi che ne faranno parte.

Proprio per tali manifestazioni inflattive, la **conversione** di queste poste genererà una **stima del patrimonio netto inferiore** per le imprese **italiane** rispetto alle analoghe concorrenti europee: risultato immediatamente visibile sarà la **minore iscrizione di costi per ammortamento** delle imprese ita-

liane.

A ciò si aggiunga che nel **medio-lungo periodo** si manterrà una condizione di **sottopatrimonializzazione** delle imprese nazionali, perché i maggiori utili che si avranno nel breve periodo (conseguenti alla minore quota di ammortamento iscritto in bilancio) ben difficilmente potranno neutralizzare lo stato di sottocapitalizzazione iniziale.

Inoltre tali maggiori utili provocheranno un **aggravio** dell'imposizione **fiscale**.

Sarebbe pertanto auspicabile l'introduzione di una **norma di riallineamento monetario** che consentisse alle imprese di rivalutare le poste in bilancio prima di convertirle in Euro, permettendo altresì un realistico adeguamento quantitativo dei bilanci italiani a quelli degli altri Paesi aderenti all'Unione.

Problemi minori in tema di bilancio derivanti dall'introduzione dell'Euro

In merito alla **possibilità** eventualmente concessa alle imprese, limitatamente al periodo **transitorio**, di ritornare a **redigere il bilancio in lire**, dopo aver adottato volontariamente l'**Euro** come moneta di conto, la Commissione congiunta per i principi contabili di dottori commercialisti e ragionieri ha ritenuto tale facoltà lesiva dei principi di chiarezza e trasparenza.

Richiamando il contenuto del-

le **direttive comunitarie** secondo le quali i conti devono essere redatti **chiaramente** e contenere informazioni **comparabili ed equivalenti**, la stessa Commissione ha inoltre affermato che **non** pare **opportuno** che i conti **annuali** e quelli **consolidati** siano **pubblicati** in unità monetarie **diverse**. Al contempo è stata comunque ritenuta **appropriata** la traduzione di convenienza in Euro del **bilancio consolidato** per una sua migliore lettura da parte degli utilizzatori internazionali.

Il documento ha confermato, inoltre, prescindendo dalla correttezza o meno di mantenere le valute monetarie in moneta estera al cambio storico, che la sostituzione di quest'ultimo con quello corrente, ovvero il cambio fisso registrato al 31.12.1998, non costituisce modifica del criterio di valutazione ma automatica conseguenza dell'intervenuta fissità del cambio che impone di registrare una differenza non più soggetta ad oscillazione.

In relazione al **confronto** con le **voci del bilancio precedente**, la Commissione ha sostenuto che debba essere fatto indicando i **valori in Euro al cambio fisso**, ovvero quello al 31.12.1998, anche per i valori al 31.12.1997. Non è possibile utilizzare altro cambio anche perché l'Euro nasce come moneta l'**1.1.1999**. Il problema non si pone per gli esercizi successivi in quanto il cambio dell'Euro è irreversibile.